

CAUTELE NELLA VENDITA

Prima di consegnare all'acquirente il veicolo e i relativi documenti (Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà) è prudente usare alcune cautele.

1) Riscossione preventiva del prezzo di vendita pattuito

Il prezzo di vendita concordato tra le parti può essere saldato con varie modalità. Trattandosi generalmente di importi di una certa entità, il pagamento in contanti viene utilizzato di rado. Più di frequente, il pagamento viene effettuato mediante assegno o bonifico bancario, strumenti che consentono la tracciabilità della transazione, a beneficio di entrambe le parti. Qualora sia scelto come strumento di pagamento il bonifico bancario, il venditore deve fornire le proprie coordinate bancarie all'acquirente e, in particolare, l'IBAN. Appare opportuno per entrambe le parti che l'acquirente, che effettua il bonifico, inserisca una causale del pagamento che faccia esplicito riferimento al veicolo oggetto della compravendita, indicando il modello e il numero di targa. Se viene utilizzato l'assegno, esso può essere bancario o circolare. L'assegno bancario è firmato dall'acquirente e a favore del venditore e deve recare obbligatoriamente la clausola "non trasferibile" per trasferimenti pari o superiori a 12.500,00 Euro. L'assegno circolare è emesso dalla banca, obbligatoriamente con la clausola "non trasferibile" per importi pari o superiori a 12.500,00 Euro, con l'indicazione del nome o ragione/denominazione sociale del beneficiario. Eventualmente, le parti possono concordare scritture private e/o fotocopie dell'assegno contro firmate dal venditore, per attestare la consegna dell'assegno stesso. In ogni caso, qualsiasi sia la forma di pagamento utilizzata dall'acquirente per il saldo del prezzo di vendita pattuito, per prevenire qualsiasi possibilità di truffe ai suoi danni, è prudente per il venditore verificare l'effettivo accredito delle somme sul proprio conto corrente prima di consegnare il veicolo e i relativi documenti all'acquirente.

2) Trascrizione al P.R.A. dell'atto di vendita

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada ([art. 94](#)), entro 60 giorni dalla data di autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita, l'acquirente del veicolo deve trascrivere il [passaggio di proprietà](#) e deve aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Poiché l'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita può avvenire anche presso uno [Sportello Telematico dell'Automobilista](#) (STA), ossia presso gli Uffici Provinciali ACI e Motorizzazione, le Delegazione ACI o le imprese di consulenza automobilistica abilitate al servizio, si consiglia di concordare con l'acquirente che siano effettuate, presso il medesimo punto di servizio STA, immediatamente dopo l'atto, anche tutte le pratiche di aggiornamento degli archivi del PRA e della Motorizzazione. Qualora non sia possibile procedere immediatamente all'effettuazione delle citate pratiche amministrative, trascorsi 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, è buona regola accertarsi che l'acquirente abbia provveduto ad effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà. In caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, violazioni del Codice della Strada).

Per verificare l'avvenuta trascrizione basta effettuare una [visura online](#) o richiederla direttamente all'Ufficio Provinciale del PRA, in base alla targa del mezzo venduto. La "visura" infatti riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale e, quindi, consente di verificare con certezza e in modo estremamente semplice l'attuale intestatario al PRA del mezzo.

3) Fotocopia dell'atto di vendita

Per qualsiasi evenienza, il venditore deve prudentemente trattenere una fotocopia dell'atto di vendita effettuato in favore dell'acquirente.

Infatti, per evitare almeno le conseguenze derivanti dalla eventuale mancata trascrizione al PRA dell'atto stesso relative all'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica (cd. "bollo auto"), secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con specifica circolare, è sufficiente presentare un cd. "atto di data certa", anche in copia fotostatica.